



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/07/2011

=====

ADDI' 29/07/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZIZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - BIRINDELLI - BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 345

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 22 aprile 2011 n. 6, pubblicata sul BURL n. 16 del 29 aprile 2011.



345 29 LUG. 2011 *ra*

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 22 aprile 2011 n. 6, pubblicata sul BURL n. 16 del 28 aprile 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'art. 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 06.09.2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che - in data 27 giugno 2011 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 4,5,6,7,8,9 e 13 e dell'art. 6, comma 5, della legge regionale del 22 aprile 2011 n. 6, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 28 aprile 2011 recante "*Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.r. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata.*";
-il ricorso suddetto è stato depositato il 5 luglio 2011, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno il 4 agosto 2011;

CONSIDERATO che la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 introduce disposizioni fondamentali per il Sistema sanitario regionale, necessarie per consentire la conclusione dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private e che l'eventualità di una declaratoria di incostituzionalità della stessa determinerebbe il blocco dei suddetti procedimenti con gravi ripercussioni quantitative e qualitative sui livelli di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale nonché sugli obiettivi fissati dal piano di rientro dal disavanzo sanitario;



345 29 LUG. 2011 PR

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premessa,

- di prendere atto dei motivi a tutela della l.r. 6/2011 illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 4,5,6,7,8,9 e 13 e dell'art. 6 comma 5, della legge regionale del 22 aprile 2011 n. 6, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 28 aprile 2011 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata.", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Area "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 1 AGO. 2011



MASSERIA

MASSERIA

MASSERIA

MASSERIA

ALLEGATO A

Legge regionale 22 aprile 2011, N. 6 recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011). Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata"

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso la legge regionale in epigrafe, promosso dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 giugno 2011 e notificato alla Regione in data 27 giugno 2011, si osserva quanto segue.

Per quanto concerne i rilievi relativi al comma 4 dell'articolo 1 e specificamente la conferenza dei servizi ivi prevista, che si porrebbe in contrasto con l'articolo 14 della l. 241/1990 in quanto indetta da un'amministrazione (ASL) non competente al rilascio del provvedimento finale (Regione), si evidenzia che, ai sensi della l.r. 4/2003, con la quale è stato trasfuso nell'ordinamento regionale il d.lgs. 502/1992 per la parte afferente all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie, la Regione si avvale delle ASL per l'attività istruttoria relativa alle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie. Ciò avviene nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Regione, per cui sussiste una competenza legislativa residuale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in base alla quale la Regione può decidere se esercitare direttamente una funzione per il tramite di un proprio ufficio ovvero attraverso l'utilizzo di un proprio ente, come in questo caso. Peraltro, tale conferimento di funzioni e compiti, che pone in capo alla competente ASL la verifica dei requisiti dei richiedenti e con essa anche la possibilità di indire conferenze di servizi, laddove risultino non acquisiti atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni necessari per l'ottenimento degli stessi requisiti, è stato disposto con legge, nel rispetto del principio posto dall'articolo 97 della Costituzione, che riserva alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici. Parimenti garantiti appaiono i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, nei quali si estrinsecano i principi di buon andamento e di imparzialità di cui al medesimo art. 97 Cost., posto che la previsione legislativa in esame, decentrando gli adempimenti istruttori dalla Regione alle singole ASL, che già possiedono le capacità tecniche e organizzative necessarie per tali attività, rappresenta una indubbia modalità di semplificazione e accelerazione.

Circa i rilievi all'articolo 1, comma 5, se ne parlerà in seguito nel paragrafo relativo al comma 13.

Con riferimento ai rilievi all'articolo 1, comma 6, relativi al termine per gli accreditamenti definitivi, che sarebbe contrastante rispetto al termine previsto dall'art. 1, comma 796, della l. 296/2006 (principio fondamentale in materia di tutela della salute) e consentirebbe il perdurare dell'accreditamento provvisorio *sine die*, si evidenzia che l'articolo 2, comma 35, del d.l. 225/2010 ha prorogato il termine per l'accreditamento definitivo di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, con esclusione delle ospedaliere e ambulatoriali, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Inoltre, per le ospedaliere e per le ambulatoriali, il citato art. 1, c. 796, della l. 296/2006, prevede che "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali (...)" Ciò è avvenuto con la legge regionale 3/2010, di cui la legge in esame non

rappresenta che una modifica, che all'articolo 1, comma 22, prevede un accreditamento definitivo in due fasi. La prima, già avvenuta, di riconoscimento dell'accREDITamento definitivo condizionato a decorrere dal 1° gennaio 2011, mediante il provvedimento ricognitivo adottato entro il 31 dicembre 2010 e la seconda, di perfezionamento della procedura, relativa alla conferma dell'accREDITamento con singoli provvedimenti di riconoscimento, che si completerà entro il 31 agosto 2011. E' di tutta evidenza che il termine del 31 agosto 2011 non riguarda unicamente i provvedimenti di conferma, ma afferisce più genericamente alla conclusione dell'iter come descritto, che dunque potrebbe definirsi anche con un diniego. La normativa regionale non elude pertanto i termini della normativa statale, ma definisce una procedura articolata in più fasi, con termini certi, più rispondente a specifiche esigenze regionali, garantendo l'accREDITamento definitivo alla data prevista dalla legge statale.

In relazione alle osservazioni formulate al comma 7 dell'art. 1 della l.r. 6/2011, in base alle quali si rileva che la norma, consentendo alle strutture private di continuare ad operare anche in presenza di una difformità tra quanto autorizzato e quanto di fatto esercitato, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di salute posti dall'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 e dall'art. 193 del r.d. 1265/1934, si chiarisce che si tratta di strutture autorizzate *illo tempore* secondo la normativa dell'epoca e accreditate transitoriamente dalla l. 724/1994. Nel corso degli anni, in attesa dell'accREDITamento definitivo previsto dalla l. 296/2006, tali strutture hanno modificato l'assetto strutturale per adeguamenti a norme intervenute successivamente o a prescrizioni delle ASL, senza che tali adeguamenti fossero sempre preceduti da comunicazione/autorizzazione da parte degli enti competenti. La norma consente semplicemente di confermare l'autorizzazione secondo la configurazione attuale della struttura, purché vi sia la presenza di tutti i requisiti previsti e l'attività sia quella già precedentemente autorizzata. Non si tratta dunque di una sanatoria di attività illegittimamente avviate senza autorizzazione e pertanto non si determina alcuna violazione dei principi fondamentali sopra menzionati.

Circa i commi 8 e 9 dell'art. 1 della l.r. 6/2011, per i quali si obietta che violino i principi fondamentali di tutela della salute fissati dall'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, in quanto consentirebbero a strutture private di mantenere lo stato di accREDITamento senza avere i requisiti previsti, si chiarisce che nel caso del comma 8, la norma consente unicamente di adeguare il titolo autorizzativo al provvedimento regionale di accREDITamento provvisorio a suo tempo rilasciato e ciò non incide sulla necessità del possesso integrale dei requisiti, che deve comunque sussistere.

Il comma 9 va invece riferito esclusivamente a strutture che nel corso degli anni hanno sottoscritto con la Regione intese di riconversione e che operano in regime di accREDITamento provvisorio per le attività risultanti dagli accordi di riconversione. Tali accordi hanno portato a cambiamenti della loro configurazione di accREDITamento, con conseguente avvio dei procedimenti di adeguamento delle autorizzazioni all'esercizio, che in svariati casi non si sono conclusi. Al fine di regolarizzare dette situazioni, le norme in esame hanno disposto che in sede di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento definitivo (nei termini sopra illustrati) vengano adeguata le autorizzazioni, ma senza automatismi, perché è comunque richiesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Dunque, anche in questo caso non si determina una violazione dei richiamati principi fondamentali di tutela della salute.

Per quanto riguarda il comma 13, cui sono collegate le osservazioni anche al comma 5 dell'art. 1 della l.r. 6/2011, per i quali si rileva un contrasto con i principi fondamentali posti dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 502/1992, che subordina l'esercizio dell'attività e prima ancora l'autorizzazione e l'accREDITamento al possesso dei requisiti previsti, si osserva che la norma disciplina strutture oggetto di riconversione ai sensi del decreto del Commissario *ad acta* n. 80/2010, le quali, prima dell'accordo di riconversione, erano deputate a tipologie assistenziali di rilevante complessità e che a seguito della riconversione, sono state destinate ad attività assistenziali

di minore complessità, tali da far ritenere pacificamente la sussistenza del possesso dei requisiti per poter proseguire l'attività nelle more dell'adeguamento degli atti autorizzativi.

Infine, con riferimento all'articolo 6, comma 5, si evidenzia che l'abrogazione della norma regionale che disciplina le verifiche della sperimentazione gestionale della fondazione Policlinico Tor Vergata, peraltro in maniera difforme rispetto al comma 3 dell'articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992, determina il riespandersi della normativa statale richiamata, che dovrà essere applicata in mancanza di una specifica norma regionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l. 131/2003 (Legge La Loggia) *"Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia"*. Conseguentemente, laddove la legge regionale sia intervenuta in una materia di competenza legislativa concorrente, abrogando la precedente legislazione regionale attuativa di principi fondamentali, senza sostituirla con una nuova normativa, si deve ritenere, anche in ossequio al principio di autocompletamento dell'ordinamento giuridico, che debba continuarsi ad applicare la norma statale previgente.

